

COMUNE DI F O R A N O

PROVINCIA DI RIETI

4

REGOLAMENTO DI I G I E N E

COMUNE DI FORANO - PROV. DI RIETI  
.....

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.33 del 12 Giugno 1937 Anno X V°

OGGETTO: REGOLAMENTO D'IGIENE

L'anno Milleenovecentotrentasette, XV° addì dodici  
del mese di giugno in Forano e nella Casa Comunale.

Il Podestà, Dr. Sauro F. Saverio, assistito dall'in-  
frascritto Segretario ha adottato la seguente deli-  
berazione.

IL PODESTÀ

Visto le disposizioni impartite dall'ill.mo Sig. Vice  
Prefetto Ispettore in seguito ad ispezione ordinaria  
dell'11 Maggio 1937-XV°;

Considerato, che il vigente Regolamento d'Igiene non  
corrisponde più alle nuove esigenze, per cui è ne-  
cessario procedere alla compilazione di un nuovo  
Regolamento;

Visti i Regolamenti Generali Sanitari in data  
3/2/1901 N.45 e 19/7/1906 n.466;

Visti i Regolamenti in data 31/5/1928 n.1364 e  
6/12/1928 n.3318;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato  
con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

DELIBERA

Abrogare il vigente Regolamento d'Igiene adottato

.. / ...

con deliberazione Consiliare in data 18/10/1891;

Approvare in sostituzione il seguente Regolamento

d'Igiene definito n. N.82 articoli, e che forma

parte integrante e sostanziale del presente atto.

SEGUE REGOLAMENTO

TITOLO I° - ASSISTENZA MEDICA E VIGILANZA SANITARIA

Capo. I° Disposizioni Generali.

Art. I° - La tutela della Sanità Pubblica spetta al

Podestà il quale si vale dell'Ufficiale Sanitario

che dirige l'Ufficio Sanitario Comunale, per l'eserci-

zio delle sue attribuzioni in materia sanitaria.

Art. 2° - Tutti i servizi municipali di assistenza sa-

nitaria e di vigilanza igienica sono sotto l'immedia-

ta dipendenza del Podestà, coadiuvato ed assistito

dell'Ufficiale Sanitario. Il Podestà può in casi

speciali usare della facoltà di delegare altro perso-

nale tecnico, proposto dal funzionario anzidetto,

affinchè lo coadiuvi nella esecuzione delle misure

di profilassi.

Capo 2° - Assistenza Medica chirurgica, Ostetrica e soc-

corsi urgenti.

Art. 3° - Ai sensi dell'art. 53 della Legge Sanitaria 27

luglio 1934 n. 1265, al servizio di assistenza Medica

Chirurgica ed Ostetrica graduata e alla somministrazione

zione pure graduata dei medicinali ai Poveri, provvede

11  
B21;  
14  
mento  
ma  
atto.  
UNITARIA  
a al  
ario  
l'eserci\_  
la.  
za sa\_  
immedia\_  
tito  
si  
o porso\_  
tto,  
isuro  
a e soc\_  
io 27  
Medica  
istria\_  
rovvo\_  
de il Comune col concorso delle altre istituzioni  
e ciò destinate a termini di legge.

Art.4°-Hanno diritto all'assistenza Medica Chirurgica  
ed Ostetrica gratuita ed alla amministrazione pure  
gratuita dei medicinali tutti coloro che sono iscrit\_

ti nell'elenco speciale di cui all'art. seguente

Art.5°-Entro il quindici dicembre di ogni anno il  
Podestà, udito il parere del medico condotto e della  
Commissione di cui all'art.6, delibera l'elenco dei  
poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza  
sanitaria gratuita per l'anno successivo, secondo il  
disposte dell'art.16 e seguenti del Regolamento ge\_  
norale sanitario 19 luglio 1906 n.466. Durante l'anno  
si provvede alle eventuali aggiunte o cancellazioni  
con elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite  
per l'elenco dell'anno in corso.

Art.6°-Sono chiamati a far parte della Commissione  
di cui all'art. precedente il Presidente dell'Ente  
Assistenziale Comunale. L'Ufficiale Sanitario, il  
Parroco, ed un rappresentante de l'ascio locale per  
il Capoluogo e la Frazione e delle associazioni Nazio\_  
nale Mutilati e Combattenti designati questi ultimi,  
di volta in volta delle rispettive organizzazioni.

Art.7°-Per l'iscrizione nell'elenco di cui il pre\_  
cedente art.5, la qualità di povero va attribuita, oltre

a coloro che vivono della carità pubblica e privata,  
anche a tutti quelli che da i propri redditi patri-  
moniali e dal lavoro giornaliero proprio di altre  
persone della famiglia, traggono appena i mezzi indi-  
spensabili di assistenza e ciò senza distinzione di  
sesso, di età di domicilio e di residenza.

Art. 8°-Contro l'elenco deliberato dal Podestà chiunque  
se ne creda lesa può ricorrere entro trenta  
giorni dalla pubblicazione, alla Prefettura la quale  
decide definitivamente.

Art. 9°-Il servizio di assistenza Medico Chirurgica  
ed Ostetrica per la generalità degli abitanti è di-  
simpegno dal Medico Condotta e dalla Levatrice  
Condotta ed è gratuita per i poveri.

Art. 10°-Appositi Regolamenti determinano i diritti  
e i doveri e i compensi delle condotte sanitarie non-  
chè le relative norme di servizio.

Art. 11°-L'Ufficiale Sanitario deve vigilare sulle  
condizioni Igieniche del Comune e riferirne al Po-  
destà.

Capo 3°-Vigilanza sull'esercizio delle professioni  
Sanitarie ed Affini.

Art. 12°-A norma dell'art. 100 de T.U. delle Leggi  
Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 3 del  
Regolamento 31 Maggio 1928 n. 1304, i medici, i chirur-

ghi,  
tisti  
profe  
formi  
pici  
erni  
la 1  
dell  
gio:  
Gli  
cit  
dev  
tar  
zi  
Ar  
se  
pi  
A  
r  
d  
n  
c  
c

privata, ghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti, i don-  
tisti, e gli esercenti delle arti ausiliarie delle  
oltre professioni sanitarie (Infermiere professionali, in-  
fermieri capi, bagnini degli stabilimenti idrotera-  
pici, massaggiatori odontotecnici, ortopedici, edi-  
catori, ottici) che intendono esercitare nel comune  
la loro professione, devono far registrare il diploma  
nell'Ufficio comunale, non più tardi di un mese dal  
giorno in cui hanno preso residenza nel Comune.

Gli anzidetti professionisti, anche se intendono eser-  
citare temporaneamente la loro professione nel Comune,  
devono ad ogni richiesta dell'Autorità Comunale presen-  
tare i titoli voluti dalla legge per la loro abilita-  
zione.

Art. 13° - Nell'Ufficio Comunale si terrà un Registro  
speciale con le firme dei Sanitari di cui all'art.  
precedente, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 14° - Gli esercenti la professione di Medico Chi-  
rurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 153 del T.U.  
delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18 Giugno 1931  
n. 773 e da altre disposizioni di legge, sono parti-  
colarmente tenuti agli obblighi prescritti dal T.U.  
delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265 cui pure  
sono tenuti gli esercenti la professione di Veterinario.

Art. 15° - Le Levatrici, oltre quanto è loro imposto dal

dette T.U. 27 luglio 1934 n.1265, sono particolarmente  
tenute all'esatta osservanza delle disposizioni del  
Regolamento approvato con R.D.6 Dicembre 1928 n.3318.  
Capo 4°-Igiene del Suolo e delle abitazioni.

Art.16°-E' proibito di manomettere gli argini dei  
fiumi fossi e canali di poterarli in tutto ed in  
parte, o comunque impedire e difficoltare il libero  
deflusso delle acque, nonchè di elevare con qualsiasi  
si mezzo il livello ordinario delle acque, oltre i  
limiti legalmente acquisiti per l'irrigazione.

Art.17°-I proprietari ed i frontisti debbono tener  
sempre espurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte  
le opere necessarie per impedire che l'acqua si ri-  
versi sui campi, e per facilitare il libero deflusso  
nelle fosse principali di smaltimento.

Art.18° E' vietato gettare immondizio, animali morti  
e quanto altro è suscettibile di putrefazione, nei  
fiumi; fossi, e canali, come pure è vietato farvi  
sboccare o immervi le fogne non debitamente autoriz-  
zate.

Art.19°-I fabbricati adibiti ad uso di abitazione  
debbono essere coperti a tegole ed in pietra o comu-  
nicare con l'esterno, in modo che non vi sia difetto  
di aria ed di luce; debbono essere inoltre asciutti  
puliti e capaci di riparare dalle intemperie con

buoni

in tut

mercato

dispo

R.D.1

Art.2

rifat

esser

del l

del 1

zazio

re d

e di

Art.

esse

so o

dell

Art

abi

di

abi

all

en

in

ol

buoni serramenti e attrezzi. Per fabbricati adibiti in tutto od in parte a stabilimenti industriali, commerciali, ed agricoli, si richiamano le speciali disposizioni sull'igiene del lavoro prescritte dal R.D. 14 Aprile 1927 n. 530.

Art. 20° - Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, o radicalmente restaurate, non potranno essere aditate se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Podestà conforme alle prescrizioni dell'art. 221 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. In ogni caso l'autorizzazione non sarà concessa prima tre mesi, se le opere di intonacatura interna sono compiute d'estate e di sei mesi se sono compiute d'inverno.

Art. 21° - I piani terreni delle abitazioni devono essere alti 40 centimetri almeno dal terreno esterno, se questo è asciutto, e di 60 centimetri dal livello delle acque se il terreno sia irregolare.

Art. 22° - Le nuove costruzioni non potranno essere abitate se non corrispondono anche alle prescrizioni di cui al precedente articolo. Le case attualmente abitate dovranno dai proprietari essere uniformate alle prescrizioni di legge del presente regolamento entro anni due dalla sua pubblicazione. In casi di inadempimento entro il termine prescritto il Podestà oltre all'accertamento della contravvenzione potrà



a termini dell'art.22 delle Leggi sanitarie T.U.27  
 Luglio 1934 n.265, dichiararle inabitabili ed ordi-  
 narne lo sgombrò, facendolo eseguire anche con la  
 forza pubblica, previo esaurimento delle formalità  
 di cui agli articoli 99 e 100 del Regolamento Gene-  
 rale Sanitario 3 febbraio 1901 n.45.

Art.23\*-Sono proibiti nell'interno delle abitazioni  
 e nelle loro vicinanze, nelle corti e nei cortili,  
 nonchè sulle pubbliche strade i depositi di acque, di  
 concime, d'immondizie, di rifiuti e di altre materie  
 putrefattibili o di odore sgradevole ed insalubri.

Art.24\*-Nelle case ad uso abitazione, le latrine  
 dovranno essere costruite in modo da non emanare  
 esalazioni dannose e da non lasciare adito ad in-  
 filtramenti. E' vietata la costruzione di latrine o  
 gabinetti privati che abbiano accesso direttamente  
 dalle vie o piazze, o che comunque abbiano l'aperti-  
 ra d'accesso in vista di vie e piazze. Gli acquai  
 o scaricatori delle acque immonde dei residui degli  
 usi domestici saranno costruiti e situati in modo  
 da non inquinare o comunque alterare le acque potabili.  
 Le fogne e pozzi neri dovranno avere sempre il lot-  
 to o le pareti in muratura dello spessore almeno di  
 centimetri 45, raccordate a curva fra loro, rice-  
 perte internamente di cemento a lenta presa. Esse

dovranno  
 T.  
 lungata  
 d o  
 saranno  
 con  
 15 dal  
 nal:  
 Inoltre  
 to:  
 nali o  
 provve  
 taz  
 qualve  
 tij  
 della  
 acc  
 tali  
 ma  
 di pr  
 lub  
 per i  
 rin  
 tenzi  
 an  
 nella  
 li  
 dovrà  
 rin  
 stess  
 mer  
 ed a  
 ape  
 inqu  
 qua  
 Art.  
 de  
 caff  
 od  
 esse  
 po  
 uno  
 l.  
 tito  
 o  
 blie  
 o  
 pos

dovranno essere munite di una canna aereazione pro-  
lungata fino al di sopra del tetto della casa e  
saranno situate a distanza non minore di metri  
15 dalle acque potabili.

Inoltre sarà sempre in facoltà delle Autorità Comu-  
nali ordinare ai proprietari di fogne private di  
provvedere al loro espurgo totale o parziale, ogni  
qualvolta questo si renda necessario nell'interesse  
della salute e dell'Igiene pubblica. Nel caso che  
tali fogne attraversassero il sottosuolo di immobili  
di proprietà di terzi differenti dalle persone che  
per il precedente comma sono obbligati alla manu-  
tenzione e questi intendessero opporsi all'accesso  
nella loro proprietà per l'opera di espurgo, ad esso  
dovranno provvedere i possessori degli immobili  
stessi. Ogni casa deve essere provvista di cessi  
ed acquai in numero proporzionato ai bisogni degli  
inquilini.

Art. 25° - I fabbricati adibiti ad uso osteria, locanda  
caffè, ed altri spacci pubblici di bibite, dovranno  
essere muniti a cura e spese del proprietario, di  
uno smaltitoio per raccogliere le orine. Tale smal-  
titoio non dovrà essere collocato sulla strada pub-  
bliche principali ma sempre in luogo appartato e,  
possibilmente, in prossimità della porta di ingresso

di detti esercizi.

L'Autorità comunale prescriverà la forma delle  
smaltitoie che dovrà essere espurgato ogni qualvolta  
il bisogno ne lo richieda e sempre a spese del pro-  
prietario.

Art.26°-L'espurgo delle fogne, cisterne o cloache,  
non può farsi prima delle ore 24, nè dopo lo spun-  
tare del sole. E' severamente proibito far scendere  
persone nei pozzi neri per adoperarne lo svotamento.

Art.27°-Le materie provenienti dalle spurge delle fo-  
gne cisterne o cloache devono essere trasportate  
fuori dall'abitato alla distanza almeno metri 100  
da qualunque abitazione, e di metri 50 dalle pubbliche  
vie, ed interrate. Il trasporto sarà fatto nelle ore  
stabilite dall'Autorità Comunale.

Art.28°-E' vietato far riversare sulle pubbliche  
vie, nei cortili ed in vicinanze delle abitazioni, gli  
scoli dei lavandini, porcili, stalle, ed in genere  
gli scarichi luridi di qualunque natura. E' pure  
vietato di gettare e mandare per altro mezzo sulle  
strade acqua o materia qualunque che possa cagionare  
fango o diffondere perniciose esalazioni.

Art.29°-E' vietato l'allevamento dei suini nei cen-  
tri abitati senza la speciale autorizzazione della  
Autorità Comunale che farà accertare dall'Ufficiale

San

dol

Art

men

il

del

tes

em

an

yt

de

de

pe

d

A

i

d

r

:

:

:

:

:

:

:

Sanitario e dal Veterinario Comunale le condizioni delle Stalle.

Art.30°-Dal 15 aprile al 15 Ottobre resta severamente proibito dal levar del sole a due ore dopo il tramonto, di fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con botti non inodoriche contenenti materie fecali o con qualunque altro carico che emanano cattivo odore. Sono soggetti a tale divieto anche le botti e i carri usati di recente, per il trasporto di materie simili maleodoranti. Il trasporto del letame dovrà essere fatto nelle ore stabilite dall'Autorità Comunali, sopra carri muniti in apposito assito, e coperti in modo da evitare la dispersione sulle pubbliche vie.

Art.31°-La macerazione del lino, della canapa ed in genere, delle piante tessili, è vietata nello interno dell'abitato ed in prossimità delle abitazioni e non potrà aver luogo che nell'aperta campagna, in apposite vasche o fosse con letto e le pareti in muratura; raccordate a curva tra essi e rivestite di cemento, mantenendo l'acqua in continuo ricambio. Le vasche e fosse dovranno essere poste a distanza di 200 metri da qualunque abitazione o pubblica via, nonchè da pozzi e serbatoi di acqua potabile.

Art.32°-L'Ufficiale Sanitario e le Guardie Comunali

hanno diritto di accedere alle case, opifici, corti, ecc. per constatare che vennero osservate tutte le disposizioni del presente regolamento, ed in mancanza ne faranno denuncia al Podestà.

Art. 33° - L'Ufficiale Sanitario ha l'obbligo di visitare le scuole pubbliche per verificare se i locali e le disposizioni dei banchi corrispondono ai precetti igienici, e se vi sia mantenuta la necessaria pulizia. Egli potrà ordinare la rimozione degli inconvenienti tutti che avesse a trovare in qualsiasi luogo, ricorrendo al Podestà ove i suoi ordini non fossero immediatamente eseguiti.

La denuncia è sempre obbligatoria, quando il fatto o l'inconveniente costituisce contravvenzione alle leggi.

Capo 4° - Igiene delle Case Rurali

Art. 34° - Dovendosi costruire una nuova casa rurale, il proprietario ne dovrà presentare al Comune la pianta e la sezione in duplice copia, specificando la parte che sarà destinata per il ricovero degli animali. A questi disegni sarà unita possibilmente una planimetria schematica, o almeno uno schizzo per dimostrare pressapoco la posizione della casa che si vuol costruire.

Art. 35° - I suddetti disegni o schizzi saranno esaminati

dall'  
i, cor  
e qua  
e tut  
prese  
ed in  
il vi  
Sanit  
di v  
Art.  
nell  
al p  
bilia  
cess  
cons  
degli  
cheg  
qual  
ni ne  
star  
mat  
I fat  
Art  
ne al  
o r  
med  
mar  
rural  
sce  
ne la  
Art  
icand  
pi  
degli  
a  
liment  
co  
nizzo  
su  
a casa  
pi  
è  
esar

dall'Ufficiale Sanitario e dalla Commissione Edilizia,  
e quando siano state osservate le prescrizioni del  
presente regolamento, il Podestà porrà sui disegni  
il visto prescritto dall'art.220 del T.U. sulle leggi  
Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

Art.36°-La casa rurale sarà ubicata possibilmente  
nella parte più elevata del podere, quando l'accidenta-  
bilità del terreno e l'esigenza dell'agricoltura lo  
consentano. Quando il podere fosse attraversato o fian-  
cheggiato da strada pubbliche o private, la casa do-  
vrà elevarsi sui limiti a dette vie, osservate le di-  
stanze e le prescrizioni di leggi e regolamenti in  
materia.

Art.37°-Costruendo la casa dinanzi ad un terrapieno  
o rialzo montuoso, la costruzione dovrà distare dal  
medesimo almeno 3 metri. A piedi di esse dovrà for-  
marsi una canetta per sfogare prontamente le acque che  
scendessero dall'alto.

Art.38°-Se la casa viene costruita sopra un terreno  
piano, il pavimento del piano terreno sarà elevato  
a centimetri 50 dal suolo naturale esterno. Se è  
costruito sopra un terreno pendente il pavimento  
suddetto sarà elevato di centimetri 20 sul livello  
più alto del terreno naturale esterno. Se il terreno  
è ineguale o con forti dislivelli si avrà cura che

i pavimenti disposti su livelli diversi siano sempre  
posti superiormente al livello del terreno esterno  
e che le acque esterne abbiano con intercapedine ed  
altro ad essere smaltite prontamente in basso.

Art. 39°) Il pavimento del piano terreno sarà basato  
generalmente sopra un vespaio formato di ciottoli  
alla rinfusa e sarà eseguito con materiali non igro-  
scopici. In località isolate prive di accessi car-  
reggiabili, i pavimenti potranno essere eseguiti  
con terre battute, o con pietrame del sito, cercando  
di eliminare le giunture dei pezzi con calce ed  
altre materie cementizie. Il pavimento per le stalle  
avrà rapide pendie ed una cunetta di raccolta che  
sboccherà fuori della casa e condurrà le acque stal-  
latiche possibilmente nella conzimaia, oppure in  
apposito pozzo nero. Le conzimaie e le stalle do-  
vranno essere costruite secondo le prescrizioni  
stabilite dagli articoli 233e234 del T.U. delle  
Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265. Il pavimento  
dei piani superiori potrà anche essere di legno, a  
tavole incastrate. Per i pavimenti superiori alle  
stalle, cantine e cucine, il solaio sorreggente do-  
vrà essere di malta ordinaria. Gli ambienti sotto-  
stanti al tetto devono essere anch'essi soffittati.

Art. 40° - Ogni camera di abitazione avrà la capacità

di almeno 15 metri cubi per persone di età superiore ai 10 anni, e di metri cubi 12 per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni, e l'altezza di almeno metri 2,50 non comprendendo in quest'ultima misura le travi maestro.

Art.41°-Le stalle avranno una capacità di almeno metri cubi 30 per animali grossi e di metri cubi 15 per animali piccoli come pecore capre e maiali qualora nelle stalle vi siano animali per la produzione del latte destinate al consumo diretto, devono essere osservate le norme del R.D.9 Maggio 1929 n.994.

Art.42°-Ogni ambiente sarà illuminato direttamente dall'esterno da finestre a vetri la cui superficie, sarà al minimo di un decimo di quella del pavimento.

Art.43°-La casa sarà fornita di focolare, il quale, se costruito in muratura, avrà cappa e canna che sboccherà sopra il tetto. Se la cucina sarà di ferro o ghisa munita di canna, funzionando anche da stufa, la cappa non sarà necessaria.

Art.44°-Quando la casa abbia latrine interne, queste non potranno essere in comunicazione diretta con le camere da letto o con la cucina, i locali in cui esse saranno piazzate, avranno finestrino che dia all'aperto ed abbia una superficie non minore di mq.0,50. La latrina potrà essere piazzata anche



all'esterno della Casa ed illuminata come sopra,  
ferme sempre il divieto di cui al comma 2° del pre-  
cedente articolo 24. Le latrine potranno sboccare  
in pozze nere, in bottini mobili su terra secca  
o su strati di torba. Se sboccano in pozze nere,  
questa sarà costruita distante almeno un metro dai  
muri perimetrali della casa, avrà fondo concavo  
angoli arrotondati, sarà coperto con chiusura di  
pietra o di ferro e sarà munito di canna di aera-  
zione che arrivi sino al tetto. Se sboccano in bot-  
tini mobili, questi saranno piazzati entro un locale  
o cassetto ben chiuso, munito di canna di esalazio-  
ne, del diametro interno non minori di 10 centimetri  
da portarsi oltre al tetto. Quando la casa fosse  
isolata in campagna, lo svocco delle latrine potrà  
effettuarsi sopra fosse piene di terra secca o  
torba o scoria. Dette fosse saranno coperte da as-  
sito o fascine.

Art. 45° - La casa provvoluta di acqua potabile sorgi-  
va o di cisterna o di pozzo. L'acqua sorgiva se la  
sorgente è posta in alto, sarà condotta alla casa  
con tubi connessi ed impermeabili come ferro ghisa,  
gres, cemento; se l'acqua è di pozzo, questo dovrà  
distare almeno 20 metri dai muri dei pozzi neri e  
dai depositi di letame. I pozzi, eseguiti e in mu-

sopra,  
del pre\_  
boccare  
secca'  
nere,  
etro dai  
cavo  
ra di  
l aera\_  
in bot\_  
un locale  
salazio\_  
centimetri  
fosse  
e potrà  
A o  
da as\_  
d.  
P sorgi\_  
A se la  
s casa  
d ghisa,  
V ovrà  
f iri e  
C mu\_

ratura, avranno le pareti cementate tanto all'esterno quanto all'interno e la bocca chiusa con sportello di ferro; per estrarre l'acqua si farà uso di pompa o di secchio fisso. Sono raccomandati i pozzi tubolari. Quando mancasse l'acqua sorgiva, la casa dovrà essere fornita di cisterna. Questa avrà angoli rotondi, pareti cementate spessore adeguato di muro, e dovrà distare almeno 25 metri dai pozzi neri e dalle concimaie. Se il pozzo nero è situato a valle della cisterna o del pozzo di acqua potabile, la distanza suddetta potrà ridursi di un terzo, Si avrà cura di piazzare il tubo di intriduzione dell'acqua in modo da poter scaricare le prime acque di pioggia. Anche dalle cisterne la estrazione dell'acqua dovrà farsi per mezzo di pompa.

Art.46°-Il concime animale e i rifiuti domestici saranno depositati entro fosse impermeabili, le quali dovranno distare almeno 25 metri dalle case e dai pozzi e condotture di acqua potabile.

Art.47°-Quando la casa avesse dei sotterranei, questi saranno adibiti a cantine e lognaia, etc. Sarà proibito di abitarvi. In questi locali dovrà assicurarsi la ventilazione con opportuna disposizione di porte e finestre.

Capo 5° - Dell'acqua potabile

Art. 48° - L'acqua potabile per i bisogni della popolazione viene fornita dai pozzi di proprietà comunale o privata, o da sorgenti. I pozzi dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni del precedente art. 45.

Art. 49° - È vietato di gettare o di far cadere nei pozzi o nelle sorgenti di acqua potabile, materiali che possano alterare od inquinare le acque, di gettarvi sassi, di attingervi con vasi sudici, di lavarvi i panni ed altri oggetti, di impedire la estrazione delle acque e di procurare a queste qualsiasi altra alterazione.

Art. 50° - Nelle località fuori del centro abitato che difettino di acqua potabile, il Podestà potrà ordinare, a spese dei rispettivi proprietari, l'apertura di nuovi pozzi, sempre che gli abitanti delle località stesse non possano provvedersi altrimenti di acqua potabile.

Art. 51° - I pozzi o le sorgenti dovranno essere espurgati di regola una volta all'anno ed in via straordinaria quando se ne presenterà il bisogno. I pozzi saranno riparati da un solido parapetto alto almeno un metro dal suolo.

Art. 52° - Il Podestà su relazione dell'Ufficiale Sanitario, potrà in qualunque tempo ordinare la chiusura

sura di po

Art. 53° - I

giose il

potrà ord

gione pr

Capo 6° d

Art. 54° -

altri in

Art. 55° -

di mala

lavare

forme

Per ta

ri rec

sinfer

le Sa

Art. 5

appo

dich

dest

Art

tra

ghi

o

ad

sura di pozzi o di sorgenti di acqua inquinate.

Art.53°-In tempo di epidemie e di malattie contagiose il Podestà ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà ordinare che i pozzi di acqua potabile di ragione privata siano aperti al pubblico.

Capo 6° - Dei Pubblici Lavatoi.

Art.54°-È proibito di lavare la biancheria ed altri indumenti in acque luride o comunque inquinate.

Art.55°-Durante le epidemie ed in qualsiasi caso di malattie contagiose, è severamente vietato di lavare biancheria e indumenti di malati di questi forme, o sospetti di esserlo, nei pubblici lavatoi.

Per tali casi la lavatura si dovrà fare in particolari recipienti e nelle singole abitazioni, previa disinfezione da farsi secondo le istruzioni dell'Ufficio Sanitario e disperdendo i detriti in appositi fosse.

Art.56°-I venditori di ghiaccio debbono munirsi di apposita licenza dell'Ufficio Comunale, al quale indicheranno la provenienza del ghiaccio ed il luogo destinato alla vendita.

Art.57°)I venditori di ghiaccio, i conduttori di trattorie, caffè, birrerie, ect. debbono tenere separato il ghiaccio per uso industriale da quello chimicamente e batteriologicamente dichiarato puro e che serve ad uso alimentare distinguendoli con cartelli aventi

la dicitura: Ghiaccio per uso industriale oppure ghiaccio per uso alimentare.

Capo 8°- Dell'igiene delle Bevande e degli alimenti.

Art.58°-E' assolutamente vietata la vendita di

qualsiasi sostanza ad uso cibi, bevande e condimento che possa essere insalubre o nociva. S'intendono particolarmente insalubri e non si possono vendere:

a) La frutta acerba o guasta;

b) I cibi guasti, come carni imputridite, i cereali alterati, i legumi infradiciati, i pesci in putrefazione anche incipiente e simili, le bevande guaste ed in qualsiasi modo alterate;

c) I cibi e le bevande adulterate con sostanze estro-rogenee e perniciose.

d) Le carni di animali morti di morte naturale, a meno che il Veterinario o l'Ufficiale Sanitario ne permetta la vendita.

e) Il latte guasto, i suoi derivati pure guasti od anche il solo latte allungato con l'acqua.

f) Il pane e le paste preparate con farina proveniente da frumento non abbastanza maturo o stagionato o con farina ammuffita o commista a sostanze nocive od affetta da qualsiasi alterazione; nonchè il pane male cotto, male confezionato od ammuffito;

g) I funghi malefici o soltanto sospetti, ed anche

quelli di  
rati da, in  
cati o con  
li  
l'epoca d  
soltanto  
co:  
mangerecc  
ten  
1) Ovolo b  
5) Agarico  
vend  
maggioro  
ce  
h) Le sos  
n f  
materie  
le g  
dal Mini  
T.U. de  
nze  
i) In ge  
al cons  
ale,  
General  
tari  
1925 n  
N.562)  
istd  
prepar  
prodol  
prov  
nonch  
non  
regola  
no.  
ralme  
è i.  
stib)  
senz  
d ar

quelli di buona qualità quando si riscontrino alterati da incipienti fermentazione, soverchiamento ammaccati o contusi e quando sia di molto oltrepassata l'epoca della maturazione. In particolare è consentita soltanto la vendita delle seguenti qualità di funghi mangerecci:

- 1) Ovole buono, Brugnolo, 3) Spinarolo, 4) Gallinaccio, 5) Agarico Delizioso, 6) Colombina Verde, 7) Prataiolo maggiore, 8) Bolete Porcino, 9) Spugnole.

h) Le sostanze alimentari e le bevande preparate con materie coloranti nocive incluse nell'elenco approvato dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 250 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

- 1) In genere tutto ciò che viene ritenuto non adatto al consumo a norma delle disposizioni del Regolamento Generale 3 febbraio 1901 n. 45 del R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 (convertito in Legge, 18 Marzo 1926 N. 562) riguardante la repressione delle frodi nella preparazione nel commercio di sostanze di uso e di prodotti agrarie del Regolamento 1 Luglio 1926 n. 1361, nonché di tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti in materia, che si intendono come letteralmente prescritte in questo Regolamento, i commestibili e le bevande riconosciute insalubri saranno senza eccezione sequestrati e distrutti, quando non

potessero essere utilizzati per qualsiasi altro  
 uso da riconoscersi dall'Ufficio Sanitario.  
 Art. 59° - Tutti i proprietari di Vacche e Capre  
 destinate alla produzione di latte per consumo di  
 retto; dovranno prima di intraprendere la vendita del  
 prodotto, darne avviso all'Ufficiale Sanitario e al  
 Veterinario; quest'ultimo praticherà apposita visita  
 alle bestie medesime. Il Veterinario ha diritto di  
 fare saltuariamente ed improvvisamente a detti  
 animali tutte quelle visite che reputerà necessario.  
 L'Ufficiale Sanitario ha facoltà di esaminare il  
 latte tanto nelle stalle che durante la vendita  
 od il commercio, in qualsiasi luogo avvenga, ed  
 ordinare il sequestro e la distruzione, se il latte  
 non fosse genuino fosse anche allungato con acqua.  
 Il trasporto del latte, dalle stalle ai luoghi di  
 deposito, di conservazione o di lavorazione, deve  
 effettuarsi in recipienti la cui idoneità deve  
 essere previamente riconosciuta dall'Ufficiale  
 Sanitario come corrispondente alle relative norme  
 igieniche. Tali recipienti, inoltre devono riportare  
 le indicazioni circa l'origine la località di pro-  
 venienza e la qualità del latte contenuto. Per il  
 personale addetto alla raccolta ed allo smercio del  
 latte obbligatoria la vaccinazione antitifica ai

sensi del  
 1926 e de  
 maggio 1  
 Art. 60 - L  
 zione<sup>e</sup> ve  
 personal  
 e vendit  
 ventivar  
 Sanitar:  
 T.U. 27  
 Art. 61 -  
 la conse  
 pienti  
 in vend  
 colorat  
 sizioni  
 1901 n.  
 Art. 62 -  
 agli al  
 pulizia  
 Art. 63  
 curera  
 di cuc  
 quelli  
 Capo

1. siasi altro

2. Sanitario.

3. che o Capre

4. per consumo di

5. e la vendita del

6. Sanitario e al

7. en apposita visita

8. o ha diritto di

9. Lante a detti

10. orà necessario.

11. esaminare il

12. la vendita

13. avvenga, ed

14. se il latte

15. to con acqua.

16. ai luoghi di

17. zione, deve

18. ità deve

19. fficiale

20. ative norme

21. vono riportare

22. ità di pro

23. to. Per il

24. mercio del

25. tifica ai

sensi del Decreto del Capo del Governo 2 Dicembre 1926 e del Regolamento approvato con il R.D. 9 maggio 1929 n. 994.

Art. 60 - Le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita del latte, come del resto tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande in genere, devono preventivamente aver subita la visita dell'Ufficiale Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 del T.U. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Art. 61 - E' proibito agli esercenti tutti di valersi per la conservazione di commestibili o bevande, di recipienti che possono nuocere alla salubrità dei generi in vendita, e di involgere i commestibili in carta colorata con materia nociva, ferme del resto le disposizioni tutte del Regolamento Generale 3 Febbraio 1901 n. 45.

Art. 62 - In qualsiasi spaccio di sostanze alimentari, agli alimenti devono essere conservati con grande pulizia e protetti dalle mosche.

Art. 63 - Gli Osti e gli Albergatori in special modo cureranno la massima pulizia di tutti gli utensili di cucina mantenendo sempre perfettamente stagnati quelli di rame.

Capo 9 - Misure contro la diffusione delle malattie,



Infettive; dell'Uomo e degli animali.

Art.64-Per la macellazione degli animali destinati alla alimentazione, la vendita ed il trasporto delle carni fresche, la vendita e la elaborazione delle carni congelate e insaccate si fa richiamo alle disposizioni del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 Dicembre 1928 n. 3298 ed a quelle dello speciale regolamento locale. La bollatura delle carni verrà eseguita a norma del R.D. L. 26 Settembre 1930 N. 458.

Art.65-A seguito della denuncia di malattie infettive prescritta dall'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265, il Podestà d'accordo con l'Ufficiale Sanitario, ordinerà i provvedimenti necessari per impedire la diffusione del morbo, fermo l'obbligo imposto dall'art.255 del citato T.U. I principali provvedimenti sono:

a) l'isolamento dell'infermo a domicilio od in locali o stabilimenti all'uopo preparati, per il tempo che l'Ufficiale Sanitario reputerà utile.

b) la disinfezione delle stanze in cui giacque l'ammalato e degli oggetti di cui fece uso; gli oggetti potranno essere anche distrutti mediante combustione;

c) la denuncia a norma del su richiamato art.255 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265, al

Prefett  
malatti  
1) il m  
il tifo  
rite e  
febbre  
diffus  
2) La t  
3) La m  
mercer  
zicati  
esser  
Art.66  
gazio  
rappo  
la d  
in c  
lubr  
pare  
veni  
epic  
Art  
o c  
men  
ado

Prefetto ed al Modico Provinciale delle seguenti malattie:

- 1) il morbillo, la scarlattina, il vaiolo o vaioloide, il tifo addominale, e il tifo pedecchiale, la difterite e croup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste tubonica, ed altre malattie diffuse e sospetto di esserlo;
- 2) La tubercolosi polmonare;
- 3) La malaria; 4) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario; 5) I casi di rabbia ed anche semplici morzicature inferte da animali rabiti o sospetti di esserlo.

Art. 66 - Allo scopo di prevenire o di impedire la propagazione della malattia dominante, il Podestà dietro rapporto dell'Ufficiale Sanitario, potrà anche ordinare la disinfezione e pulizia delle case che si trovassero in condizioni di essere considerate fomite di insalubrità e prescrivere inoltre l'inbiancatura delle pareti. Potrà anche far rimuovere ogni altro inconveniente che ritenesse insalubre, specie in tempo di epidemie.

Art. 67 - Il Podestà di concerto con l'Ufficiale Sanitario o col Veterinario, farà eseguire tutti quei provvedimenti che, a seconda dei casi, crederà opportuno di adottare contro la diffusione di malattie degli ani

mali. E' particolarmente curerà che: a) sia eseguita la disinfezione o la distruzione, con mezzi da stabilirsi dall'Ufficiale Sanitario, degli oggetti usati dagli animali infetti;

b) sia eseguito il sequestro fiduciario e rigoroso, previa separazione degli animali sani dagli ammalati;

c) di provveda all'uccisione e seppellimento degli animali affetti da morva e carbonchio, e trattandosi di polli di quelli affetti da colera, ove questi abbiano invaso un cortile. Il seppellimento dei cadaveri di animali morti di malattie infettive e contagiose, od uccisi in causa di queste, avverrà in fosse profonde non meno di due metri e mezzo coperti di spina

e lontane almeno 400 metri dall'abitato e dalle acque potabili. I cadaveri dovranno precedentemente essere cosparsi di acido solforico o di cloruro di calce o di altra sostanza atta ad impedirne l'uso anche industriale. Così pure sarà cosparsa con una delle predette sostanze il terreno circostante.

Art. 68-E' obbligo di ogni cittadino di denunciare i cani o gli altri animali nei quali sian manifestati i sintomi dell'idrofobia o siano sospetti di essere idrofobi, nonchè i cani od altri animali che siano fuggiti da casa o che vengano da altro luogo con caratteri sospetti.

Art. 69-L

morsicati

dovrà a

tenute i

sate dal

al suo

Art. 70-

di legn

e gli c

bava se

invece

ponend

a 100

Art. 71

di cas

per q

qualc

dal 1

Art.

adat

del

Art.

di U:

ind

alt

a) sia eseguita  
con mezzi da stabil  
cetti usati dagli  
rio e rigoroso,  
bini dagli ammalati,  
llimento degli  
io, e trattandosi  
ga, ove questi abbia  
dei cadaveri di  
e contagioso,  
in fosse pro  
coperti di spi  
bitato e dalle  
precedentemente  
di cloruro di  
pedirne l'uso  
arse con una  
costante.  
denunciam  
ansi manife  
sospetti di  
animali che  
altro luogo

Art.69-L'animale sospetto di idrofobia, che abbia  
morsicato o sia stato morsicato da altro animale,  
dovrà a cura del proprietario o detentore essere  
tenuto in osservazione per il numero di giorni fis-  
sato dal Sanitario; nè il proprietario potrà procedere  
al suo abbattimento, se non dietro ordine del Sanitario.

Art.70-Il canile, le mangiatoie, gli abbeveratoi se  
di legno, nonchè la paglia ove giacque l'animale idrofobo  
e gli oggetti che fossero stati imbrattati con la sua  
bava saranno bruciati. Gli oggetti non combustibili  
invece saranno accuratamente lavati e disinfettati  
ponendoli possibilmente per circa un'ora nell'acqua  
a 100 gradi.

Art.71-Tutti indistintamente i detentori e proprietari  
di cani dovranno mettere sotto osservazione i medesimi  
per quel numero di giorni che, al verificarsi di  
qualche caso di idrofobia nel Comune verrà prescritto  
dal Pedestà con apposito avviso.

Art.72-I cani devono essere muniti di museruola bene  
adatta forte e sicura, conforme alle disposizioni  
del Regolamento di Polizia Urbana.

Art.73-Sarà sempre in facoltà del Pedestà di provvedere  
di Ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche  
indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle  
altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione

delle singole malattie infettive a termine dell'articolo 55 della Legge Comunale e Provinciale del T.U. 3 Marzo 1934 n.383.

Capo 10. - Della Vaccinazione Antivaiolosa.

Art.74-A termini degli articoli 266 e 276 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265, l'Autorità Comunale provvede per mezzo del Medico condotto alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita di tutti gli abitanti del Comune, a cura che l'obbligatorietà per tale pratica profilattica sia da tutti rispettata secondo la norma del presente Regolamento.

Art.75-L'obbligo della vaccinazione è fatta per tutti i neonati entro il semestre solare della nascita. Sono esclusi da tale obbligo:

- 1) I bambini che abbiano nel frattempo sofferto il Vaiuolo;
- 2) Quelli che da certificate medico risultino in condizioni sanitarie tali da non poter subire senza pericolo detta operazione.

Art.76-I bambini che per costata infermità, furono dispensati dalla vaccinazione nel primo semestre, dovranno esservi assoggettati almeno entro secondo semestre previa visita con parere favorevole del Medico Condotta.

Art.77-I bambini vaccinati la prima volta senza

successo. d  
a  
successiva  
ov.  
Art.78-All  
articoli  
ai  
nello ste  
6  
qualvolta  
34  
diffusion  
1  
Ufficiale  
gr  
Art.79-P  
obl  
raggiunta  
tti  
che li r  
mer  
delle di  
è f  
Capo 11-  
lar  
Art.80-  
fa rich  
so  
alle di  
Mortuar  
sult  
DISPOS  
bir  
Art.81-  
articoli  
mità  
specia  
se  
dispos  
tro  
ficazi  
evol  
Art.82  
presel  
sa

successo dovranno essere rivaccinati nel semestre successivo.

Art.78-All'infuori del periodo di età accennato negli articoli precedenti, la vaccinazione dovrà ripetersi nello stesso individuo all'8° anno di età e ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiuolo, sia ritenuta necessaria dallo Ufficiale Sanitario Comunale.

Art.79-Per i nati nel Comune che non hanno ancora raggiunta la maggiore età, i genitori o le persone che li rappresentano sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

Capo 11-Polizia Mortuaria.  
Art.80-Per quanto riguarda la Polizia Mortuaria si fa richiamo allo speciale Regolamento Comunale, nonché alle disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria del 25 Luglio 1892 n.448.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.81-Per quanto non è previsto nei precedenti articoli, si fa richiamo alle Leggi ai Regolamenti speciali, alle norme Ministeriali ed a qualunque altra disposizione venisse pubblicata in aggiunta e a modificazione di essi.

Art.82-Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non siano dalle

Leggi in vigore stabilite pene speciali, saranno punite con l'ammenda fino a L. 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice Penale per i reati da esso previsti.

Firmati all'originale

IL PODESTA

F.to Sauve F. Saverio

IL SEGRETARIO

F.to Bartoli Raoul

Per copia conforme all'originale per uso amm.vo

Dal Municipio addi 12 giugno 1937-XV\*

Visto: IL PODESTA' IL SEGRETARIO

F.to Sauve F. Saverio F.to Bartoli Raoul

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta

relazione del Messaggio Comunale, la presente delibera

zione venne per copia pubblicata all'Albo Pretorio

il 13 giugno 1937-XV\* Festivo e che contro la medesima non furono presentati reclami.

Dal Municipio addi 14 giugno 1937-XV

IL SEGRETARIO

F.to Bartoli dr. Raoul

R. PREFETTURA DI RIETI

Div. San N. di prot. 12501 Rieti, 31 Luglio 1937

OGGETTO: Forano Sabino - Regolamento d'igiene.

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

nell

VISTA L

Comune di

mento d'I

ATTESO d

parte da

mentre i

Assiste

CHE all

capove

che

debb

ed in

CHE 1

dist

conci

che

il p

con-

cor

nella seduta del 16 Luglio 1937 XV

VISTA la deliberazione 12 giugno 1937, n. 33, del Comune di FORANO Sab., che approva l'annesso Regolamento d'Igiene;

ATTESO che in esso, all'art. 16, si stabilisce che fa parte della Commissione della Congregazione di Carità mentre avrebbe dovuto dirsi "Il Presidente dell'Ente Assistenza Comunale";

CHE all'art. 27 occorre aggiungere, in fine, al primo capoverso;

che le materie provenienti dallo spurgo.....

debbono essere trasportate fuori dell'abitato....."

ed interrato;

CHE l'art. 45 occorre sia modificato nel senso che la distanza dei pozzi d'acqua potabile, dai pozzi neri, concimaie..... dev'essere almeno di 20 metri, e che intorno all'apertura dei pozzi venga costruito il pavimento impermeabile del raggio minimo di m. 2, con inclinazione verso l'esterno;

A p p r o v a

con che vengono apportate le cennate modifiche.

IL PREFETTO- PRESIDENTE

F.to Monticelli

IL SEGRETARIO

F.to Natale



Rieti, addì 28 Luglio 1937 XV°

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

F.to Natale

SIGNOR Podestà di

FORANO SABINO \*

Per l'Esecuzione

p. IL PREFETTO

F.to firma illeggibile

Copia conforme

FORANO, 5 Dicembre 1974

V° IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

